

Assicurazione a vita intera a premio unico e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte direttamente collegato a OICR esterni

**Prodotto: U18FE - ed. 03/2020**

## Condizioni di assicurazione

*Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.  
I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitarne la comprensione dei passaggi più complessi.*

**Data di aggiornamento del documento: 24/10/2023**

## Indice

DEFINIZIONI.....	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? .....	6
Art. 1 Oggetto del contratto.....	6
Art. 2 Regole generali di investimento.....	6
Assicurazione principale.....	6
Art. 3 Premi e loro investimento.....	6
Art. 4 Determinazione del capitale assicurato e calcolo del numero di quote base e quote bonus di OICR.....	7
Art. 5 Clausola di rivalutazione.....	8
Art. 6 Valore del contratto.....	10
Art. 7 Prestazione e garanzia .....	10
Art. 8 Giorno di riferimento.....	11
Servizi connessi all'assicurazione principale.....	12
Art. 9 Clausola di salvaguardia.....	12
Art. 10 Attività di monitoraggio ed aggiornamento degli OICR.....	13
Art. 11 Switch .....	15
Art. 12 Servizio opzionale Decumulo.....	16
Art. 13 Servizio opzionale Cedola.....	17
Assicurazioni complementari.....	18
Art. 14 Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR .....	18
Art. 15 Maggiorazione in caso di morte da infortunio.....	19
CHE COSA NON È ASSICURATO? .....	20
Art. 16 Persone non assicurabili .....	20
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? .....	20
Art. 17 Esclusioni e limitazioni .....	20
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA? .....	22
Art. 18 Dichiarazioni .....	22
Art. 19 Richieste di pagamento a Genertellife .....	23
QUANDO E COME DEVO PAGARE? .....	24
Art. 20 Limiti e mezzi di versamento del premio .....	24
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? .....	25
Art. 21 Durata .....	25
Art. 22 Conclusione ed entrata in vigore del contratto .....	25
Art. 23 Modifica delle condizioni contrattuali.....	25
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO? .....	26
Art. 24 Recesso .....	26
SONO PREVISTI RISCATTI? .....	26
Art. 25 Riscatto.....	26
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? .....	27
Art. 26 Costi .....	27
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO .....	29
Art. 27 Beneficiario .....	29
Art. 28 Conversione del capitale assicurato in rendita .....	30
Art. 29 Cessione, pegno e vincolo .....	30
Art. 30 Non pignorabilità e non sequestrabilità .....	30
Art. 31 Rinvio alle norme di legge .....	30
Art. 32 Foro competente .....	30
Art. 33 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali .....	31
ALLEGATO N. 1 .....	32
ALLEGATO N. 2 .....	34
ALLEGATO N. 3 .....	38

Definiamo i principali termini utilizzati:

### **Anno commerciale**

Anno inteso considerando convenzionalmente tutti i mesi di 30 giorni per un totale di 360 giorni.

### **Annualità assicurativa**

La prima annualità assicurativa è il periodo tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.

### **Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra Genertellife ed il contraente.

### **Asset Allocation**

Ripartizione percentuale dell'investimento tra la gestione separata e i singoli OICR.

### **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

### **Benchmark**

Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

### **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

### **Capitalizzazione in forma composta**

Incremento del capitale assicurato in base al quale il capitale è aumentato delle rivalutazioni maturate, ovvero le rivalutazioni maturate vanno ad aggiungersi al capitale assicurato e a loro volta producono rivalutazione nei periodi successivi.

### **Comparti**

Portafoglio di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) che si differenzia per stile di gestione.

### **Contraente**

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.

### **Data di decorrenza del contratto**

Data indicata in polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

### **Distributore**

Banca Generali S.p.A., Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

## Gestione separata Ri.Attiva BG

Portafoglio di investimenti gestito separatamente da altri attivi detenuti da Genertellife, in funzione del cui rendimento si rivaluta la prestazione del contratto.

## Giorno lavorativo

Sono considerati giorni lavorativi per Genertellife tutti i giorni dal lunedì al venerdì eccetto i giorni qui indicati:

1 Gennaio (festivo)	16 Agosto (chiusura aziendale)
6 Gennaio (festivo)	1 Novembre (festivo)
Venerdì Santo (chiusura aziendale)	2 Novembre (chiusura aziendale)
Lunedì dell'Angelo (festivo)	21 Novembre (chiusura aziendale)
25 Aprile (festivo)	8 Dicembre (festivo)
1 Maggio (festivo)	24 Dicembre (prefestivo)
2 Giugno (festivo)	25 Dicembre (festivo)
14 Agosto (prefestivo)	26 Dicembre (festivo)
15 Agosto (festivo)	31 Dicembre (prefestivo)

## OICR

Organismo di investimento collettivo UCI e/o UCITS (operante secondo le Direttive Europee) che può essere costituito da singoli comparti.

## Polizza

Documento che prova il contratto di assicurazione.

## Premio

Importo che il contraente versa a Genertellife.

## Proposta di assicurazione

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Genertellife la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

## Quota

Unità di misura utilizzata per esprimere parte delle prestazioni del contratto.

## Rapporti di concambio

Determinazione della quantità di quote che i comparti incorporanti devono riconoscere ai comparti incorporati di una fusione in cambio delle vecchie quote possedute.

## Ricorrenza annuale del contratto

Anniversario della data di decorrenza.

## SGR (società di gestione del risparmio)

Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

**SICAV**

Società di Investimento a Capitale Variabile, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

**Società di revisione**

Società diversa da Genertellife, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

**Sospensione di un OICR alla negoziazione**

Interruzione non programmata del normale processo di contrattazione di un OICR, deliberata dal C.d.A. della SICAV qualora, ad esempio, non si vogliono aggiungere ulteriori valori in un determinato momento.

**Switch**

Operazione con la quale Genertellife, autonomamente o su richiesta del contraente trasferisce una parte o la totalità delle quote investite in un determinato comparto ad altro comparto.

**Tracking Error Performance**

Misura la differenza, in valore assoluto, tra le fluttuazioni del rendimento di un OICR e le fluttuazioni del rendimento del benchmark scelto

**Tracking Error Volatility**

Misura la volatilità della differenza tra il rendimento dell'OICR e il rendimento del benchmark. Un valore della TEV elevata indica una gestione attiva dell'OICR da parte del gestore; al contrario un valore basso di tale parametro evidenzia una gestione passiva dell'OICR.

**Valore complessivo netto del comparto**

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

**Valore unitario della quota**

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del comparto dell'OICR, nel giorno di riferimento, per il numero delle quote in circolazione alla stessa data

**Valorizzazione**

Determinazione del valore di quote di OICR.

**Volatilità**

Livello delle oscillazioni del valore delle quote degli OICR rispetto al suo valore medio; più le oscillazioni sono elevate, più il rischio/rendimento è elevato.

## QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

### Art. 1 - Oggetto del contratto

BG STILE LIBERO SPECIAL 2.0 prevede un'**assicurazione principale** per la quale, a fronte dei premi (→ Definizioni) versati dal contraente (→ Definizioni), Genertellife paga al beneficiario (→ Definizioni), in caso di decesso dell'assicurato (→ Definizioni), una prestazione in Euro determinata in parte sulla base della rivalutazione delle somme investite in una gestione separata e in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote di uno o più OICR (→ Definizioni) esterni.

Tale prestazione è integrata con 2 **assicurazioni complementari** (→ artt. 14 e 15).

### Art. 2 - Regole generali di investimento

Il contraente investe in:

- una **gestione separata** denominata **Ri.Attiva BG** (→ Definizioni) e
- fino a **40 OICR**.

Gli OICR compongono 2 linee d'investimento denominate **SMART** ed **EXTRA**. Per il dettaglio degli OICR selezionati da Genertellife si veda "Universo Investibile" allegato alla proposta di assicurazione (→ Definizioni).

Per ogni operazione di investimento e/o disinvestimento prevista dal contratto, la ripartizione percentuale tra gestione separata e OICR (Asset Allocation → Definizioni) deve rispettare le seguenti **regole generali di investimento**:

- minimo 5% e massimo 30% nella gestione separata Ri.Attiva BG;  
- minimo 70% e massimo 95% in quote di OICR;
- per la parte investita in quote di OICR: minimo 75% nella Linea SMART e massimo 25% nella Linea Extra.

Tali regole sono schematizzate nella tabella che segue:

Parte di investimento in gestione separata	Parte di investimento in quote di OICR	
Min. 5% - max. 30%	Min. 70% - max. 95%	
	<b>Linea SMART</b>	<b>Linea EXTRA</b>
	Min. 75%	Max. 25%

## Assicurazione principale

### Art. 3 - Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di:

- un **premio unico iniziale**;
- eventuali **premi unici aggiuntivi** successivamente alla quinta ricorrenza annuale del contratto (→ Definizioni).

Genertellife può **non consentire** il versamento di premi unici aggiuntivi.

### **Investimento del premio unico iniziale**

Il premio unico iniziale viene investito, al netto degli eventuali costi (→ art. 26), su indicazione del contraente, nel rispetto delle regole generali di investimento (→ art. 2).

BG STILE LIBERO SPECIAL 2.0 prevede, limitatamente al premio unico iniziale, il riconoscimento di un **bonus** espresso in quote di OICR denominate “quote bonus” (→ art. 4).

### **Investimento dei premi unici aggiuntivi**

I premi unici aggiuntivi sono investiti, al netto degli eventuali costi (→ art. 26), secondo il peso di ciascuna componente sul valore del contratto (→ art. 6) presente alla data della richiesta di versamento del premio unico aggiuntivo.

L'investimento finale in OICR è calcolato sulla base dell'ultimo valore unitario della quota (→ Definizioni) disponibile al momento della richiesta di versamento aggiuntivo.

È consentito investire in OICR non selezionati in precedenza, fatto salvo il rispetto del numero massimo di 40.

Genertellife **non dà seguito** all'operazione richiesta se:

- a) uno o più OICR interessati dall'operazione non appartiene più all'“Universo Investibile” o non è più collegato al contratto per effetto dell'attività di salvaguardia o monitoraggio (→ artt. 9 e 10), oppure
- b) viene superato il numero massimo di OICR collegabili al contratto.

### **Lettera di conferma di investimento dei premi**

A seguito di ogni investimento, premio unico iniziale e premi unici aggiuntivi, Genertellife comunica al contraente entro 10 giorni lavorativi (→ Definizioni) dalla data di valorizzazione (→ Definizioni) delle quote:

- l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito;
- la data di decorrenza (→ Definizioni);
- l'ammontare di Euro investiti nella gestione separata Ri.Attiva BG;
- il numero delle quote attribuite a ciascun OICR ed il loro valore unitario, nonché la relativa data di valorizzazione.

Tali informazioni vengono indicate nella polizza (→ Definizioni) relativamente al premio unico iniziale e nella singola appendice (→ Definizioni) con riferimento ai premi unici aggiuntivi.

## **Art. 4 - Determinazione del capitale assicurato e calcolo del numero di quote base e quote bonus di OICR**

### **Capitale assicurato**

Ciascuna parte di premio (unico iniziale e unici aggiuntivi) investita nella gestione separata Ri.Attiva BG, al netto degli eventuali costi (→ art. 26), determina il “**capitale assicurato**” iniziale in Euro.

Tale capitale può subire variazioni in aumento o in diminuzione anche in conseguenza di adeguamento della valorizzazione delle quote di OICR, come meglio illustrato nel seguito del presente articolo.

### **Numero di quote base di OICR**

Ciascuna parte di premio (unico iniziale e unici aggiuntivi) investito in OICR determina un numero di **quote base assicurate** calcolato dividendo tale parte di premio, al netto degli eventuali costi (→ art. 26), per il valore unitario della quota (→ art. 8) rilevato nel giorno di riferimento (→ art. 8) previsto per il versamento dei premi.

## Numero di quote bonus di OICR

Ciascuna parte di premio unico iniziale in OICR determina un numero di **quote bonus assicurate** calcolato moltiplicando tale parte di premio (senza applicazione di eventuali costi) per il 5% e dividendo l'importo ottenuto per il valore unitario della quota (→ art. 8) rilevato nel giorno di riferimento (→ art. 8) previsto per il versamento dei premi.

Il capitale complessivo (comprensivo delle quote bonus) derivante dall'investimento di parte del premio in OICR è definito "**capitale in quote assicurate**".



### Esempio

Premio unico iniziale: Euro 50.000 → 5.000 in gestione separata (10%) - 45.000 in OICR (90%)

Costo applicato al premio unico iniziale: 1,25%

Premio unico iniziale investito: Euro 49.375

Parte di premio unico iniziale investito in gestione separata: Euro 4.937,50 ("**capitale assicurato**")

Parte di premio unico iniziale investito in quote di OICR: Euro 44.437,50

Valore unitario della quota: Euro 148,332

**Numero Quote base assicurate:**  $44.437,50 : 148,332 = 299,581$

**Numero Quote bonus assicurate:**  $45.000 \times 5\% = 2.250$       $2.250 : 148,332 = 15,169$

**"Capitale in quote assicurate":**  $299,581 + 15,169 = 314,75$

## Adeguamento della valorizzazione delle quote di OICR

Se Genertellife viene informata dalla SICAV (→ Definizioni) che si è verificato un errore nel calcolo del valore della quota di uno o più OICR, dopo aver ricalcolato il prezzo delle quote, Genertellife provvede al reintegro o all'eventuale recupero, se la posizione risulta attiva, tramite investimento/disinvestimento a valere sulla gestione separata Ri.Attiva BG.

Se la posizione non risulta più attiva (a seguito di recesso, riscatto totale o pagamento della prestazione), il reintegro avviene tramite bonifico sul c/c utilizzato per il precedente pagamento, e l'eventuale recupero avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ogni investimento legato ad un reintegro determina un nuovo capitale assicurato iniziale aggiuntivo.

Ogni disinvestimento legato ad un recupero determina una riduzione del capitale assicurato.

## Art. 5 - Clausola di rivalutazione

BG STILE LIBERO SPECIAL 2.0 prevede la rivalutazione annuale del capitale assicurato in base al rendimento della gestione separata Ri.Attiva BG, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento allegato (→ Allegato 1) disponibile anche sul sito **www.bgvita.it**.

### Data di rivalutazione

Per tutti i contratti la rivalutazione annuale avviene il 1° gennaio.

### Rendimento

Genertellife dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata (certificato da una società di revisione → Definizioni), determinato con i criteri indicati nel Regolamento della gestione stessa.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla data di rivalutazione.





### Esempio

Data di rivalutazione: 1° gennaio 2021

L'anno considerato per il calcolo va dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

### Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito (→ art. 26):

- i. di un valore trattenuto da Genertellife;
- ii. del costo per la maggiorazione percentuale prevista:
  - a) per l'assicurazione principale
  - b) per le assicurazioni complementari,
 espressi in punti percentuali.

**Può essere negativa;** in ogni caso, per effetto della garanzia (→ art.7) in caso di decesso dell'assicurato è garantita almeno la restituzione di un importo non inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali, eventualmente riproporzionata per effetto di riscatti parziali (→ art. 25) o dei servizi opzionali "Decumulo" e "Cedola" (→ artt. 12 e 13).

### Rivalutazione annuale

Il 1° gennaio di ciascun anno:

- il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente, eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali o pagamenti ricorrenti (servizi opzionali "Decumulo" e "Cedola"), è rivalutato in forma composta (→ Definizioni), secondo la misura annua di rivalutazione sopra definita, utilizzando il rendimento annuo certificato nell'anno precedente;
- il capitale assicurato iniziale per ogni investimento in gestione separata successivo alla data di rivalutazione precedente, a seguito di premi unici aggiuntivi oppure di adeguamento della valorizzazione delle quote di OICR (→ art. 4), eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali o pagamenti ricorrenti (servizi opzionali "Decumulo" e "Cedola"), è rivalutato in forma composta secondo la misura annua di rivalutazione sopra definita per il periodo di tempo che intercorre tra il giorno di riferimento (→ art. 8) del versamento del premio unico aggiuntivo o dell'adeguamento della valorizzazione delle quote di OICR e la data di rivalutazione successiva.

Se l'arco temporale sul quale effettuare la rivalutazione è inferiore all'anno, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione della durata di tale arco temporale (cd. *pro rata temporis*), secondo il calcolo di seguito esemplificato:



### Esempio di calcolo

Rivalutazione in *pro rata temporis* dal 15 febbraio 2020 al 1° gennaio 2021:

- giorni di rivalutazione, adottando l'anno commerciale (→ Definizioni): 316
- misura di rivalutazione ipotizzata: 1,70%
- capitale assicurato iniziale ipotizzato: Euro 10.000,00
- formula di rivalutazione: Euro 10.000,00 x (1+1,70%)<sup>( $\frac{316}{360}$ )</sup> = Euro 10.149,07

### Esempi di periodo

**caso 1:** se il contratto è stato sottoscritto il 15 febbraio 2020, la prima rivalutazione della prestazione assicurata avviene applicando la misura annua di rivalutazione per il periodo di tempo intercorrente tra il 15 febbraio 2020 e il 1° gennaio 2021;

**caso 2:** se il decesso dell'assicurato avviene il 5 marzo 2021, l'ultima rivalutazione della prestazione assicurata avviene applicando la misura annua di rivalutazione per il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 5 marzo 2021.

## Art. 6 - Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (gestione separata e OICR), ed è calcolato ad ogni disposizione di investimento e disinvestimento richiesta dal contraente o da Genertellife per eseguire le operazioni previste dal contratto.

Il valore del contratto alla data di ciascun evento (ad es. premio unico iniziale, premi unici aggiuntivi, riscatto, servizi opzionali, decesso) è pari alla somma di:

- valore del capitale in Euro**, pari al capitale investito nella gestione separata Ri.Attiva BG, comprensivo della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 5) fino ad evento;
- valore del capitale in quote assicurate**, pari - per ogni OICR collegato al contratto - al controvalore del capitale in quote assicurate dato dal numero delle quote moltiplicato per
  - il valore unitario della quota disponibile alla predisposizione dell'ordine di investimento/disinvestimento per il calcolo del peso di ciascuna componente;
  - il valore unitario della quota nel giorno di riferimento per il calcolo dell'importo di decesso, di riscatto totale e di riscatto in caso di modifica delle condizioni contrattuali.

Il valore del capitale in quote assicurate, in occasione del calcolo del valore del contratto in caso di decesso dell'assicurato, di riscatto totale e di recesso per effetto della modifica delle condizioni contrattuali è ridotto delle commissioni di gestione applicate da Genertellife e del costo per la maggiorazione prevista per l'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari (→ art. 26), dovuti fino al giorno di riferimento.

In caso di decesso dell'assicurato entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto, **il controvalore del capitale in quote bonus assicurate è ridotto** in funzione degli anni e frazioni d'anno trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.

### Esempio controvalore quote bonus in caso di decesso nei primi 5 anni di contratto

Data di decorrenza del contratto: 01/07/2020

Data decesso assicurato: 20/05/2024

Anni e frazioni d'anno trascorsi dalla data di decorrenza del contratto: 3 anni e 324 giorni

Numero quote bonus attribuite al contratto: 15

Valore unitario della quota nel giorno di riferimento per il decesso: Euro 100

Controvalore quote bonus:  $(15 \times 100) \times \left(3 + \frac{324}{365}\right)$   
 $\frac{\quad}{5}$

- eventuali **premi non ancora investiti** alla data dell'evento, al netto degli eventuali costi.

## Art. 7 - Prestazione e garanzia

La **prestazione** prevista dal contratto in caso di decesso dell'assicurato consiste nel pagamento di un capitale corrispondente al valore del contratto (→ art. 6) nel giorno di riferimento per il decesso (→ art. 8), **maggiorato** di una percentuale individuata in base all'età dell'assicurato al momento del decesso, come indicato nella seguente tabella:

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale
da 18 e inferiore a 39 anni e 6 mesi	2,50%
da 39 anni e 6 mesi e inferiore a 54 anni e 6 mesi	0,50%
da 54 anni e 6 mesi e inferiore a 69 anni e 6 mesi	0,25%
da 69 anni e 6 mesi in poi	0,10%

Solo la componente in gestione separata è coperta da **garanzia**, per cui la prestazione derivante da tale componente non può essere inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali in Euro, eventualmente riproporzionata per effetto di riscatti parziali (→ art. 25) o dei servizi opzionali “Decumulo” e “Cedola” (→ artt. 12 e 13), maggiorata della percentuale indicata in tabella.

La garanzia **non opera** per la componente in quote di OICR.

### **Art. 8 - Giorno di riferimento**

Il giorno di riferimento è il giorno di valorizzazione (→ Definizioni) della quota dell’OICR relativo a ciascun evento previsto da questo contratto.

La valorizzazione della quota avviene giornalmente, eccetto festivi o giorni di chiusura delle Borse dello Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto. Questo valore viene pubblicato ogni giorno sul sito **www.bgvita.it**.

Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore complessivo netto del comparto (→ Definizioni) diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il giorno di riferimento, valido anche per gli investimenti e disinvestimenti effettuati nella gestione separata Ri.Attiva BG, varia in funzione dell’evento considerato e del mezzo di pagamento scelto come di seguito descritto:

- **Premi (unico iniziale e/o unici aggiuntivi)**: giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo (→ Definizioni) in cui Genertellife dispone l’ordine di investimento.

L’ordine di investimento è disposto da Genertellife:

- per i versamenti effettuati con bonifico da conto corrente presso Banca Generali S.p.A., nel giorno lavorativo successivo alla data di addebito in conto dell’importo del premio (data validazione);
- per i versamenti effettuati con bonifico da banca terza o disinvestimento di fondi o polizze, nel giorno lavorativo successivo alla data in cui Genertellife dispone del premio per valuta e ha anche conoscenza della relativa causale di pagamento (data validazione), purché sia pervenuta presso la sede del distributore (→ Definizioni) la relativa documentazione completa;
- per i versamenti effettuati con assegno bancario o circolare, nel giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della documentazione completa presso la sede del distributore (data validazione), comprensiva del titolo di pagamento;
- per i versamenti effettuati con più mezzi di pagamento, nel giorno lavorativo successivo alla data in cui sono verificate le condizioni sopra descritte per tutti i mezzi di pagamento scelti.

- **Decesso**: decimo giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo di ricevimento del certificato/autocertificazione di morte dell’assicurato da parte di Genertellife;

- **Riscatto** (→ art. 25): giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo in cui Genertellife dispone l’ordine di disinvestimento (l’ordine di disinvestimento è disposto il giorno successivo alla data di ricevimento della documentazione completa presso la sede del distributore). Se la richiesta di riscatto totale è ricevuta direttamente da Genertellife, il giorno di riferimento è posticipato di 10 giorni lavorativi;

- **Recesso per effetto della modifica delle condizioni contrattuali** (→ art. 23): giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo in cui Genertellife dispone l’ordine di disinvestimento (l’ordine di disinvestimento è disposto il giorno successivo alla data di ricevimento della documentazione completa presso la sede del distributore). Se la richiesta di recesso è ricevuta direttamente da Genertellife, il giorno di riferimento è posticipato di 10 giorni lavorativi;

- **Switch** (→ art. 11) da OICR verso OICR: giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo di ricevimento dell'ordine di switch da parte di Genertellife;
- **Servizio "Decumulo"** (→ art. 12): ultimo giorno di valorizzazione del mese in cui ricade la ricorrenza del pagamento secondo la frequenza scelta dal contraente;
- **Prelievo quote per commissioni di gestione e costo delle assicurazioni complementari**: decimo giorno lavorativo del mese di agosto e dodicesimo giorno lavorativo del mese di dicembre. Relativamente al giorno di riferimento del mese di dicembre, Genertellife **si riserva** la possibilità di modificare in futuro tale giorno comunicandolo attraverso il documento unico di rendicontazione oppure con specifica comunicazione.

Qualora il servizio "Decumulo" ricada nel mese di dicembre, il giorno di riferimento viene anticipato al giorno del prelievo quote per commissioni di gestione.

Se nello stesso giorno di calendario ricadono più operazioni da eseguire a fronte di diversi eventi previsti dal contratto, le operazioni sono eseguite secondo la priorità che Genertellife attribuisce alle stesse, tenendo conto dei processi aziendali e dei tempi di esecuzione degli ordini da parte delle SGR (→ Definizioni)/SICAV.

### Servizi connessi all'assicurazione principale

Il contratto prevede servizi:

- attivati direttamente da Genertellife (→ artt. 9 e 10), per i quali è prevista una commissione di gestione (→ art. 26);
- attivati su richiesta del contraente (→ artt. 11 e 12).

È facoltà del contraente avere attivo **uno solo dei servizi opzionali** fra "Decumulo" (→ art.11) e "Cedola" (→ art.12).

### Art. 9 - Clausola di salvaguardia

Indipendentemente dagli OICR scelti dal contraente, nel corso della durata contrattuale Genertellife svolge un'**attività di gestione del contratto**, solamente finalizzata a tutelare l'interesse del contraente nel caso di **eventi esogeni inerenti gli OICR** in cui è investito il premio.

Genertellife svolge tale attività, senza scadenze temporali prestabilite, nei seguenti casi:

- a) operazioni di liquidazione dell'OICR;
- b) operazioni di fusione dell'OICR in altri OICR non appartenenti all'«Universo Investibile»;
- c) operazioni di liquidazione parziale dell'OICR;
- d) operazioni di fusione dell'OICR in OICR appartenenti all'«Universo Investibile».

In particolare, Genertellife,

- nei casi indicati nelle lettere a) e b), sostituisce l'OICR interessato con altro OICR presente nell'Universo Investibile. Genertellife sceglie in base alla specifica situazione dei mercati e verifica che le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR di destinazione corrispondano con le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR da sostituire. Se non è possibile identificare tale OICR di destinazione tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile, le disponibilità sono trasferite sull'OICR monetario con minore volatilità (→ Definizioni) tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile;
- nel caso indicato alla lettera c), Genertellife provvede a sostituire le quote liquidate dell'OICR

interessato con altro OICR presente nell'Universo Investibile. Genertellife sceglie in base alla specifica situazione dei mercati e verifica che le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR di destinazione corrispondano con le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR da sostituire. Se non è possibile identificare tale OICR di destinazione tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile, le disponibilità sono trasferite sull'OICR monetario con minore volatilità (→ Definizioni) tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile; le quote residue dell'OICR oggetto di liquidazione potrebbero non essere smobilizzate fino alla liquidazione totale dell'OICR, che avrà luogo secondo le tempistiche di operatività dello stesso;

- nel caso indicato alla lettera d), se l'OICR di destinazione presenta profilo di rischio corrispondente a quello dell'OICR oggetto di fusione, Genertellife provvede ad attribuire al contratto delle nuove quote in base ai rapporti di concambio (→ Definizioni) comunicati nel prospetto di fusione dell'OICR. In caso contrario, sostituisce l'OICR interessato con altro OICR presente nell'Universo Investibile. Genertellife sceglie in base alla specifica situazione dei mercati e verifica che le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR di destinazione corrispondano con le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR da sostituire. Se non è possibile identificare tale OICR di destinazione tra quelli presenti nell'Universo Investibile, le disponibilità sono trasferite sull'OICR monetario con minore volatilità (→ Definizioni) tra quelli presenti nell'Universo Investibile.

In tutti i casi sopra indicati, Genertellife informa il contraente dell'attività svolta, con una comunicazione che contiene tutte le informazioni sull'operazione di salvaguardia e sulla motivazione della sostituzione dell'OICR. Il contraente può comunque chiedere di riallocare in seguito quanto trasferito in altro OICR tra quelli presenti nell'Universo Investibile.

Le disponibilità che risultano sull'OICR sostituito sono trasferite sul nuovo OICR individuato da Genertellife con le stesse modalità previste per gli switch richiesti dal contraente (→ art. 11).

Gli switch derivanti dall'attività di salvaguardia non hanno costi e non concorrono a raggiungere la soglia massima dei 6 switch gratuiti (→ art. 26).

## 10 - Attività di monitoraggio e aggiornamento degli OICR

### Monitoraggio

Al fine di verificare il mantenimento degli standard di prestazione degli OICR selezionati dal contraente, Genertellife **al termine di ciascun trimestre solare** monitora l'andamento dei parametri sotto riportati e il superamento delle relative soglie prefissate, secondo un modello valutativo che analizza performance, volatilità e variazioni di dimensioni degli OICR, distinguendo tra OICR con benchmark (→ Definizioni) e OICR senza benchmark.

Di seguito si riportano i parametri monitorati e le relative soglie massime:

#### OICR con parametro di riferimento ("benchmark")

- a) Underperformance dell'OICR rispetto al benchmark ("Tracking Error Performance" → Definizioni) per 3 mesi consecutivi, con un sottorendimento complessivo nel trimestre superiore al 10%;
- b) Volatilità dell'OICR rispetto al benchmark ("Tracking Error Volatility" → Definizioni) superiore al 20% nel trimestre;
- c) Deflussi ("outflows") del trimestre superiori al 30% del totale asset dell'OICR, solo per gli OICR con almeno 50 milioni di asset alla data di chiusura del periodo di osservazione.

Per questa attività, se Genertellife non dispone dei dati del benchmark di riferimento per alcuni OICR,

individua un altro benchmark con caratteristiche simili.

### **OICR senza parametro di riferimento (“benchmark”)**

- a) Rendimento (“performance”) negativo dell’OICR per 3 mesi consecutivi, con un rendimento negativo complessivo nel trimestre superiore al 10%;
- b) Incremento della volatilità dell’OICR nel trimestre superiore al 20% (rispetto al trimestre precedente);
- c) Deflussi (“outflows”) del trimestre superiori al 30% del totale asset dell’OICR, solo per gli OICR con almeno 50 milioni di asset alla data di chiusura del periodo di osservazione.

Genertellife può variare le soglie massime riportate in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale. L’esito del monitoraggio è pubblicato sul sito **www.bgvita.it**.

Se si verifica almeno una delle precedenti 3 condizioni (OICR in “breach”, cioè che superano le soglie prefissate), il contraente può richiedere che Genertellife:

- provveda soltanto ad **informarlo** sugli esiti dell’attività svolta o
- proceda anche a **sostituire** l’OICR in “breach”.

La scelta deve essere effettuata quando si sottoscrive la proposta di assicurazione e può essere modificata in qualunque momento in corso di contratto.

A seconda della scelta effettuata, in caso di OICR in “breach”:

- Genertellife **invia una comunicazione** ai contraenti che hanno scelto la sola informativa e che, alla data di chiusura di ciascun periodo di osservazione, investono in uno o più OICR in “breach” e non hanno effettuato operazioni in entrata negli stessi (versamenti/switch) nei 30 giorni precedenti;
- Genertellife **modifica automaticamente** l’Asset Allocation solo per i clienti che hanno richiesto la sostituzione degli OICR in “breach” e che nei 3 mesi precedenti non hanno effettuato operazioni in entrata negli OICR in “breach” (versamenti/switch). Questa modifica avviene con operazioni di switch, sostituendo gli OICR interessati con OICR con caratteristiche simili. Se non è possibile identificare l’OICR di destinazione tra quelli offerti da Genertellife, le disponibilità sono trasferite sull’OICR monetario con più bassa volatilità tra quelli offerti da Genertellife.

Genertellife informa il contraente dell’attività svolta, con una lettera che contiene tutte le informazioni sull’operazione di switch.

Le disponibilità che risultano sull’OICR sostituito sono trasferite sul nuovo OICR individuato da Genertellife con le stesse modalità previste per gli switch richiesti dal contraente.

Gli switch derivanti da attività di monitoraggio non hanno costi e non concorrono a raggiungere la soglia massima dei 6 switch gratuiti.

### **Aggiornamento**

Per mantenere un’offerta diversificata e di qualità elevata, Genertellife **aggiorna** gli OICR senza una temporalità predefinita; nel corso della durata contrattuale può quindi inserire, eliminare o sostituire uno o più OICR tra quelli proposti.

In caso di sostituzione, la scelta del nuovo OICR è effettuata in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche del nuovo OICR corrispondano a quelle dell’OICR da sostituire. Le disponibilità che risultano sull’OICR sostituito sono trasferite sul nuovo OICR individuato da Genertellife con le stesse modalità previste per gli switch richiesti dal contraente.

Gli switch derivanti da attività di aggiornamento non hanno costi e non concorrono a raggiungere la soglia massima dei 6 switch gratuiti.

## Art. 11 - Switch

Dopo la data di decorrenza del contratto, il contraente **può scegliere** di convertire, totalmente o parzialmente, il capitale investito **da uno o più OICR** (fondo di provenienza) **verso un altro o altri OICR** (fondo di destinazione).

Ciascuna operazione di switch è consentita a condizione che siano concluse operazioni che il contraente o Genertellife hanno disposto prima e nel rispetto delle “regole generali d’investimento” (→ art. 2).

È consentito indicare OICR di destinazione non ancora selezionati a condizione che il numero totale di OICR associati al contratto successivamente all’operazione di switch non risulti superiore a 40. L’importo investito in ciascun OICR di destinazione **non può risultare** inferiore ad Euro 500.

Per ogni annualità assicurativa le **prime 6** operazioni di switch sono gratuite; per ogni operazione di switch **successiva alla sesta**, effettuata nella medesima annualità assicurativa, è previsto un costo (→ art. 26) prelevato dall’importo disinvestito.

Le richieste di switch possono essere inoltrate a Genertellife solo tramite un Consulente Finanziario di Banca Generali S.p.A.

Genertellife **non dà seguito** all’operazione di switch richiesta se:

- a) uno o più OICR interessati dall’operazione non appartiene più all’“Universo Investibile” o non è più collegato al contratto per effetto dell’attività di salvaguardia o monitoraggio, oppure
- b) viene superato il numero massimo di OICR collegabili al contratto.

Il valore dell’investimento in OICR è calcolato sulla base degli ultimi valori unitari della quota disponibili al momento della richiesta di switch.

L’operazione di switch determina il disinvestimento di uno o più OICR indicati dal contraente e il loro reinvestimento in un altro o altri OICR.

L’operazione è disposta mediante indicazione:

- a) per ogni fondo di provenienza, della percentuale dello stesso che si intende disinvestire;
- b) per ogni fondo di destinazione, della percentuale di ripartizione del controvalore realizzato che si desidera destinare ad esso.

**Il disinvestimento del fondo di provenienza** è così regolato:

### Switch parziale

Per gli OICR per i quali il contraente ha richiesto il disinvestimento parziale delle quote attribuite, Genertellife esegue l’operazione per un importo determinato applicando la percentuale di cui al precedente punto a) al controvalore delle quote, calcolato in base all’ultimo valore unitario della quota (→ art. 8) disponibile alla data in cui l’operazione è stata disposta.

Il numero di quote assicurate disinvestite è determinato, per ciascun OICR, dividendo l’importo sopra definito per il valore unitario della quota rilevato nel giorno di riferimento dell’operazione (→ art. 8).

### Switch totale

Per gli OICR per i quali il contraente ha richiesto di disinvestire tutte le quote attribuite, Genertellife dispone la vendita di tutte le quote collegate al contratto alla data in cui è stato disposto l’ordine di switch. L’ordine è eseguito nel giorno di riferimento dell’operazione.



**L'investimento nel fondo di destinazione** è regolato come segue:

Il controvalore delle quote disinvestite sopra determinate, calcolato sulla base del valore unitario della quota di ciascun OICR, è investito nei fondi di destinazione indicati secondo la ripartizione percentuale di cui al precedente punto b).

In funzione dei valori unitari della quota degli OICR, individuati nel giorno di riferimento dell'operazione di switch, si determinano il numero di quote assicurate acquisite per ciascun OICR.

### **Art. 12 - Servizio opzionale "Decumulo"**

Il servizio è attivabile successivamente alla quinta ricorrenza annuale del contratto.

La scelta del presente servizio **non permette** di attivare contemporaneamente il servizio "Cedola".

L'adesione al servizio "Decumulo" **consente** di attivare un piano di decumulo finanziario di durata fissa pari a 10 anni, che prevede il pagamento ricorrente al contraente di un importo predeterminato, con la frequenza di pagamento indicata dal contraente stesso.

La **frequenza di pagamento** ammessa è annuale, semestrale o trimestrale e la relativa cadenza è in funzione del mese di decorrenza del contratto.

L'importo del pagamento annuale è stabilito dal contraente nella misura del 3% o 5% del totale dei premi versati fino alla data della richiesta, riproporzionati per effetto di:

- eventuali riscatti parziali (→ art. 25) effettuati prima dell'attivazione del piano di decumulo;
- pagamenti ricorrenti riferiti a precedenti piani di decumulo.

Questo importo si adegua per effetto di eventuali versamenti di premi unici aggiuntivi effettuati dopo la data di richiesta del servizio "Decumulo".

L'importo di ciascun pagamento ricorrente si ottiene dividendo l'importo annuale sopra definito per il numero di rate infrannuali che deriva dalla frequenza di pagamento scelta dal contraente. Tale importo è prelevato da Genertellife nel giorno di riferimento previsto per il presente servizio, con disinvestimento di ciascuna componente (gestione separata e singoli OICR) in proporzione al peso di ognuna di esse sul valore del contratto (→ art. 6) nel medesimo giorno, con le stesse modalità previste in caso di riscatto parziale per importo.

Il primo disinvestimento viene effettuato l'ultimo giorno di valorizzazione del mese in cui ricade, in base al mese di decorrenza del contratto, la prima rata annuale, semestrale o trimestrale successiva alla data di ricezione da parte di Genertellife della richiesta di attivazione del servizio; se il servizio è attivato in corso di contratto, Genertellife deve ricevere la richiesta di attivazione entro l'ultimo giorno del mese precedente tale rata. I disinvestimenti successivi sono disposti l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di rateazione prescelto.

Ogni pagamento è disposto da Genertellife entro 15 giorni dalla data del disinvestimento.



#### **Esempio**

Decorrenza del contratto: aprile 2020

Attivazione del servizio: agosto 2020. Frequenza trimestrale

Data disinvestimento primo "Decumulo". 31 ottobre 2020

Data disinvestimento secondo "Decumulo". 31 gennaio 2021

Data disinvestimento terzo "Decumulo". 30 aprile 2021



In caso di versamento di premi unici aggiuntivi, l'importo erogato è adeguato a partire dalla prima rata utile successiva, a condizione che il versamento sia stato effettuato entro l'ultimo giorno del mese precedente tale rata.

Il contraente può richiedere di variare la frequenza e/o l'importo del pagamento ricorrente.

La variazione ha effetto dalla prima rata utile successiva, a condizione che Genertellife riceva la richiesta entro l'ultimo giorno del mese precedente tale rata.

Il pagamento ricorrente **si interrompe** prima della scadenza fissata:

- se il contraente richiede la disattivazione del servizio;
- se alla data di pagamento di ciascuna rata il valore del contratto è inferiore all'importo da pagare maggiorato dell'imposta di bollo, delle commissioni di gestione (→ art. 26) e del costo (→ art. 26) delle assicurazioni complementari dovute sino a questa data.

È possibile richiedere l'attivazione di un nuovo piano di decumulo, se il precedente è scaduto oppure è stato interrotto.

Dopo ogni pagamento ricorrente il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue.

Se il contraente cede il contratto (→ art. 29), il servizio è automaticamente sospeso.

### **Art. 13 - Servizio opzionale "Cedola"**

Il servizio è attivabile in fase di sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente nel corso della durata contrattuale.

La scelta del presente servizio **non permette** di attivare contemporaneamente il servizio "Decumulo".

L'adesione al servizio "Cedola" **prevede** il pagamento ricorrente, a valere sulla parte di investimento in gestione separata, di un importo variabile con la frequenza indicata dal contraente al momento dell'attivazione del servizio.

La **frequenza di pagamento** ammessa è annuale, semestrale o trimestrale e la relativa cadenza è in funzione del mese di decorrenza del contratto.

L'importo di ciascuna rata, prelevato dal contratto mediante disinvestimento della gestione separata, è pari alla rivalutazione, maturata nel periodo di riferimento, che eccede il capitale assicurato inizialmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali (→ art. 25) o dei servizi opzionali "Decumulo" e "Cedola".

La rivalutazione è calcolata secondo i criteri indicati nella clausola di rivalutazione (→ art. 5).

Il periodo di riferimento della rivalutazione è pari al tempo intercorso tra la data di pagamento di ciascuna cedola e la data di pagamento della cedola precedente.

In occasione del pagamento della prima cedola, il periodo di riferimento è calcolato:

- se il servizio è attivato alla data di decorrenza del contratto, a partire dalla data di decorrenza,
- se il servizio è attivato nel corso della durata contrattuale, a partire dalla ricorrenza annuale, semestrale o trimestrale che precede il pagamento della prima cedola.

Il primo pagamento è disposto l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui ricade la prima ricorrenza annuale, semestrale o trimestrale successiva alla data di ricezione da parte di Genertellife della richiesta di attivazione del servizio; se il servizio è attivato in corso di contratto, Genertellife deve ricevere la richiesta di attivazione entro l'ultimo giorno del mese antecedente a tale ricorrenza. I pagamenti successivi sono disposti l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui ricade la ricorrenza.

**Esempio 1**

Decorrenza del contratto: 22 marzo 2020;  
 Attivazione del servizio: 22 marzo 2020, frequenza trimestrale;  
 Data pagamento prima cedola: 30 giugno 2020;  
 Periodo di riferimento: 22/03/2020 - 30/06/2020  
 Data pagamento seconda cedola: 30 settembre 2020;  
 Periodo di riferimento: 30/06/2020 - 30/09/2020.

**Esempio 2**

Decorrenza del contratto: 31 luglio 2020;  
 Attivazione del servizio: 30 novembre 2020, frequenza trimestrale;  
 Data pagamento prima cedola: 31 gennaio 2021;  
 Periodo di riferimento: 31/10/2020 - 31/01/2021  
 Data pagamento seconda cedola: 30 aprile 2021;  
 Periodo di riferimento: 31/01/2021 - 30/04/2021.

Il contraente può richiedere di variare in qualsiasi momento la frequenza di pagamento della cedola. La variazione ha effetto dalla prima ricorrenza utile successiva, a condizione che la richiesta pervenga a Genertellife entro l'ultimo giorno del mese antecedente a tale ricorrenza.

Il pagamento della cedola ha una durata coincidente con quella del contratto e si interrompe solo a seguito di richiesta di disattivazione del servizio da parte del contraente. È possibile richiedere la riattivazione del servizio.

A seguito di ciascun pagamento ricorrente, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue. Se il contraente cede il contratto (→ art. 29), il servizio è automaticamente sospeso.

**Assicurazioni complementari****Art. 14 - Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR**

Tale assicurazione complementare è **obbligatoria**.

**Prestazione**

L'assicurazione complementare prevede, in caso di decesso dell'assicurato, una **maggiorazione** della prestazione principale pari alla differenza, se positiva (minusvalenza), tra il totale dei "premi afferenti all'investimento in OICR" e il "valore del capitale in quote assicurate" (→ art. 6), con i limiti di importo così individuati in funzione dei predetti premi e dell'età dell'assicurato alla data del decesso:

Premi afferenti all'investimento in OICR	Maggiorazione massima (in Euro)	
	Età assicurato alla data del decesso inferiore a 80 anni e 6 mesi	Età assicurato alla data del decesso uguale o superiore a 80 anni e 6 mesi
inferiori a Euro 100.000	15.000	7.500
da Euro 100.000 e inferiori a Euro 500.000	50.000	25.000
da Euro 500.000 e inferiori a Euro 1.000.000	75.000	37.500
da Euro 1.000.000 e inferiori a Euro 2.500.000	125.000	62.500
da Euro 2.500.000	175.000	87.500

I “**premi afferenti all’investimento in OICR**” sono pari alla parte di premio (unico iniziale e aggiuntivi) investita in OICR, diminuita per ogni operazione di

- riscatto parziale
- prelievo quote per le commissioni di gestione e per il costo delle maggiorazioni in caso di decesso
- disinvestimento a fronte del servizio “Decumulo”

del controvalore delle quote disinvestite, calcolato utilizzando il valore unitario della quota nel giorno di riferimento dell’operazione.

Se sono sottoscritti più contratti BG STILE LIBERO, BG STILE LIBERO AURIS, BG STILE LIBERO CONCRETA, BG STILE LIBERO ed. 03/2017, BG STILE LIBERO ed. 11/2017, BG STILE LIBERO SPECIAL, BG STILE LIBERO SPECIAL CONCRETA, BG STILE LIBERO SPECIAL ed. 03/2017, BG STILE LIBERO SPECIAL ed. 11/2017, BG STILE LIBERO SPECIAL 2.0 ed. 07/2018 e BG STILE LIBERO SPECIAL 2.0 con lo stesso assicurato, la maggiorazione massima

- è individuata, relativamente ai “premi afferenti all’investimento in OICR”, in funzione del totale complessivo tra tutti i contratti e
- è attribuita ai soli contratti in minusvalenza, proporzionalmente alle singole minusvalenze realizzate su ciascuno di essi.

In caso di sottoscrizione, in data antecedente al 1° ottobre 2014, di altri contratti BG STILE LIBERO e BG STILE LIBERO SPECIAL aventi il medesimo assicurato:

- le maggiorazioni dovute su detti contratti sono pagate secondo i criteri in essi previsti;
- tali maggiorazioni pagate concorrono al raggiungimento della maggiorazione massima complessiva calcolata con i criteri sopra definiti.

Ciò significa che la maggiorazione massima riconosciuta sui contratti sottoscritti a partire dal 1° ottobre 2014 è pari alla differenza, se positiva, tra la maggiorazione massima sopra definita e la somma delle maggiorazioni riconosciute sui singoli contratti sottoscritti prima del 1° ottobre 2014.

#### **Esempio 1**

Maggiorazione riconosciuta sui contratti sottoscritti prima del 01/10/2014: Euro 20.000

Maggiorazione massima calcolata sui contratti sottoscritti dal 01/10/2014: Euro 50.000

Maggiorazione massima riconosciuta sui contratti sottoscritti dal 01/10/2014: Euro 50.000-20.000=  
Euro 30.000

#### **Esempio 2**

Maggiorazione riconosciuta sui contratti sottoscritti prima del 01/10/2014: Euro 20.000

Maggiorazione massima calcolata sui contratti sottoscritti dal 01/10/2014: Euro 15.000

Maggiorazione massima riconosciuta sui contratti sottoscritti dal 01/10/2014: Euro 0

### **Art. 15 - Maggiorazione in caso di morte da infortunio**

Tale assicurazione complementare è **obbligatoria**.

#### **Prestazione**

Tale assicurazione prevede che, in caso di decesso dell’assicurato per un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e che sono la causa diretta, esclusiva e provata del decesso, Genertellife paga al beneficiario, oltre alla prestazione principale, una **maggiorazione** mai superiore a Euro 150.000, determinata nella misura del:

Maggiorazione	Età dell'Assicurato al decesso
50% dei "premi di riferimento"	inferiore a 69 anni e 6 mesi
10% dei "premi di riferimento"	maggiore o uguale a 69 anni e 6 mesi e inferiore a 79 anni e 6 mesi
2% dei "premi di riferimento"	maggiore o uguale a 79 anni e 6 mesi

I **"premi di riferimento"** sono pari al totale dei premi versati, diminuito dell'importo lordo pagato per ogni operazione di riscatto parziale (→ art. 25) e servizio opzionale "Decumulo" (→ art. 12).

Se sono sottoscritti più contratti BG STILE LIBERO, BG STILE LIBERO AURIS, BG STILE LIBERO CONCRETA, BG STILE LIBERO ed. 03/2017, BG STILE LIBERO ed. 11/2017, BG STILE LIBERO SPECIAL, BG STILE LIBERO SPECIAL CONCRETA, BG STILE LIBERO SPECIAL ed. 03/2017, BG STILE LIBERO SPECIAL ed. 11/2017, BG STILE LIBERO SPECIAL 2.0 ed. 07/2018 e BG STILE LIBERO SPECIAL 2.0 con lo stesso assicurato, la soglia massima di Euro 150.000 è ripartita tra i singoli contratti in proporzione ai premi di riferimento versati su ciascuno di essi.

In caso di sottoscrizione, in data antecedente al 1° ottobre 2014, di altri contratti BG STILE LIBERO e BG STILE LIBERO SPECIAL aventi il medesimo assicurato:

- le maggiorazioni dovute su detti contratti sono pagate secondo i criteri in essi previsti;
- tali maggiorazioni pagate concorrono al raggiungimento della maggiorazione massima complessiva di Euro 150.000.

Ciò significa che la maggiorazione massima riconosciuta sui contratti sottoscritti a partire dal 1° ottobre 2014 è pari alla differenza, se positiva, tra Euro 150.000 e la somma delle maggiorazioni riconosciute sui singoli contratti sottoscritti prima del 1° ottobre 2014.

## CHE COSA NON È ASSICURATO?

### Art. 16 - Persone non assicurabili

#### Assicurazione principale

Non sono assicurabili le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni e almeno pari a 88 anni e 6 mesi.

#### Assicurazione complementare "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR"

Si applicano gli stessi limiti di età previsti per l'assicurazione principale.

#### Assicurazione complementare "Maggiorazione in caso di morte per infortunio"

Si applicano gli stessi limiti di età previsti per l'assicurazione principale.

## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### Art. 17 - Esclusioni e limitazioni

#### Assicurazione principale

L'assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni in relazione alle maggiorazioni del capitale assicurato in caso di decesso (→ artt. 7, 14 e 15).

## Esclusioni

È escluso ai fini delle maggiorazioni del capitale assicurato il decesso causato da:

- **malattie o lesioni che sono la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici o condizioni morbose che si sono manifestati, o sono stati diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima dell'entrata in vigore del contratto;**
- delitto doloso del contraente o del beneficiario;
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, operazioni militari;
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
  - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
  - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari.
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
- uso e guida di mezzi subacquei;
- incidente di volo, se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto; in ogni caso è esclusa l'assicurazione se l'assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni di assicurazione o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione;
- infortuni e/o malattie intenzionalmente procurati o dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o ad abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti ad uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera stato di ubriachezza la presenza di valori di alcol nel sangue uguali o superiori a 150 mg/dl. Si ritiene che una persona faccia abuso di alcol quando il suo consumo di alcol giornaliero supera le 6 unità. Corrispondono ad un'unità di alcol rispettivamente le seguenti quantità, secondo il tipo di bevanda alcolica: vino 1 bicchiere 125 ml; birra a gradazione normale ½ pinta 300 ml; superalcolico 1 bicchierino 30 ml;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- pratica di attività sportive professionistiche;
- pratica a livello agonistico di arti marziali e lotta come: pugilato, kickboxing, maui thai, wrestling, arti marziali, cagefighting e MMA (mixed martial arts);
- pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- pratica delle seguenti attività sportive:
  - immersioni subacquee non in apnea superiori ai 40 m; immersioni subacquee in grotte, relitti, caverne;
  - scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista;
  - speleologia;
  - torrentismo; tuffi da altezza superiore i 10 metri; nuoto in mare aperto;
  - surf, sci d'acqua, windsurfing, boardsailing, kitesurfing, moto d'acqua o altri sports acquatici praticati non a livello dilettantistico;
  - vela transoceanica;
  - sport estremi;
- attività professionale pericolosa che comporti:
  - contatti con materie esplosive, venefiche, chimiche od elettriche;
  - attività di rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
  - lavori su impalcature o ponteggi di altezze superiori a 15 m;
  - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
  - l'appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile ad esclusione del normale lavoro amministrativo d'ufficio;
  - aviazione;

- attività subacquea in genere;
- guardia giurata;
- guida di veicoli superiori a 35 q di peso, operatori di pala meccanica.

In questi casi, Genertellife paga la prestazione in caso di decesso senza corresponsione delle maggiorazioni.

### **Limitazioni**

Nei primi 6 mesi dall'entrata in vigore (cosiddetto "periodo di carenza") la prestazione è attiva solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle Esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso;
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico (malattia non infettiva) sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso per altre cause, Genertellife paga la prestazione in caso di decesso senza corresponsione delle maggiorazioni.

### **Assicurazione complementare "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze in OICR"**

Si applicano le stesse esclusioni e limitazioni previste per l'assicurazione principale in quanto compatibili.

### **Assicurazione complementare "Maggiorazione in caso di morte per infortunio"**

Si applicano le stesse esclusioni e limitazioni previste per l'assicurazione principale in quanto compatibili.

L'assicurazione complementare non opera se:

- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato preesistenti o sopravvenute, sulla loro evoluzione;
- il decesso si verifica oltre un anno dal giorno delle lesioni.

## **CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?**

### **Art. 18 - Dichiarazioni**

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato può comportare la rettifica delle prestazioni (ossia il loro ricalcolo sulla base dell'età corretta) o l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Genertellife lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Genertellife, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Genertellife, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite. Genertellife comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

### **Art. 19 - Richieste di pagamento a Genertellife**

**Tutte le richieste di pagamento** devono essere inviate in forma scritta a Genertellife (al seguente indirizzo: Via Marocchese, 14, 31021 Mogliano Veneto-TV), accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto/recesso e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato);
- documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i beneficiari della polizza, su cui effettuare il bonifico;
- in caso di beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del giudice tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso.

Le informazioni per la redazione della richiesta di pagamento in caso di decesso dell'assicurato si possono trovare sul sito internet **www.bgvita.it**.

Per le richieste di **recesso** vedasi l'articolo 24.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato (in originale o in copia conforme all'originale)**:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione sottoscritta da un erede attestante il decesso dell'assicurato. L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui risulti:
  - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento,
  - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato,
  - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico;
- relazione medica sulle cause e circostanze del decesso;
- relazione del medico curante sulle condizioni di salute e sulle abitudini di vita dell'assicurato, e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Genertellife se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
  - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante,
  - esami clinici,
  - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118),
  - verbale dell'autopsia se eseguita,
  - se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.



**Documenti necessari per pagamenti per riscatto:**

- autocertificazione di esistenza in vita o documento che dimostri che l'assicurato è ancora in vita (se l'assicurato non coincide con il contraente). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- copia fronte/retro di un documento d'identità valido del contraente oppure firma del Consulente Finanziario di Banca Generali (comprensiva del codice identificativo) sulla richiesta di riscatto;
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Genertellife esegue i pagamenti entro i seguenti termini, decorrenti dal ricevimento della documentazione completa:

- 20 giorni, per recesso e riscatto;
- 30 giorni, per decesso dell'assicurato.

Dopo tali termini sono dovuti gli interessi legali.

## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

### Art. 20 - Limiti e mezzi di versamento del premio

Premio unico iniziale:	importo minimo Euro 20.000 importo massimo non previsto
Premi unici aggiuntivi:	importo minimo Euro 1.500
Premi complessivi investiti nella gestione separata:	importo massimo Euro 2.000.000
Premio versato in ciascun OICR:	importo minimo Euro 500.

Gli importi comprendono gli eventuali costi (→ art. 26).

I premi unici aggiuntivi sono possibili successivamente alla quinta ricorrenza annuale del contratto e a condizione che siano concluse operazioni che il contraente o Genertellife hanno disposto prima.

I premi (unico iniziale o unici aggiuntivi) possono essere versati con le seguenti modalità:

- a) bonifico bancario su conto corrente intestato a Genertellife;
- b) addebito su conto corrente bancario presso Banca Generali;
- c) assegno bancario intestato a Genertellife, con clausola di intrasferibilità;
- d) assegno circolare intestato a Genertellife, con clausola di intrasferibilità;
- e) bonifico bancario generato da disinvestimento Fondo/Polizza presso Banca Generali/Genertellife (solo per il versamento del premio unico iniziale).

### **Non è possibile versare i premi in contanti.**

Le richieste di premi unici aggiuntivi possono essere inoltrate a Genertellife solo tramite un Consulente Finanziario di Banca Generali S.p.A.



### Art. 21 - Durata

Il contratto è “a vita intera”, cioè la sua durata va dalla data di decorrenza del contratto indicata in polizza al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni (es. versamento di premi) successive al decesso sono nulle.

La durata delle assicurazioni complementari coincide con la durata del contratto.

### Art. 22 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto

#### Conclusione

Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente abbia sottoscritto la proposta di assicurazione sottoscritta anche da Genertellife.

#### Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio unico iniziale, alle ore 24 della data di decorrenza del contratto indicata in polizza, successiva a quella di conclusione del contratto.

Se l'assicurato decede nel periodo che intercorre tra la sottoscrizione della proposta di assicurazione e la data di decorrenza del contratto, Genertellife restituisce il premio versato, dopo che le sono stati consegnati il modulo di proposta di assicurazione, il certificato/autocertificazione di morte e la dichiarazione di successione del contraente se coincidente con l'assicurato.

### Art. 23 - Modifica delle condizioni contrattuali

Nel periodo di validità del contratto, Genertellife si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati. Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Genertellife per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al contraente, Genertellife informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Genertellife deve ricevere entro la suddetta data di decorrenza della modifica.

In tal caso, il contratto si intende risolto e al contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto (→ art. 6) nel giorno di riferimento (→ art. 8); se dalla data di decorrenza del contratto non sono trascorsi ancora 5 anni, il controvalore delle quote bonus assicurate viene calcolato in funzione degli anni e frazioni d'anno trascorsi dalla decorrenza.

**Se il contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.

## COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

### Art. 24 - Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Genertellife S.p.A., al seguente indirizzo: via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV). Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Genertellife sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Genertellife rimborsa al contraente i premi versati, diminuiti di imposte.

Il rimborso avviene entro 20 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso, previa consegna della polizza, con le eventuali appendici.

**SONO PREVISTI RISCATTI?**  **SI**  **NO**

### Art. 25 - Riscatto

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione, inviando una comunicazione scritta a Genertellife, Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto - TV (in caso di riscatto parziale, solo tramite un Consulente Finanziario di Banca Generali S.p.A.), se:

- l'assicurato è ancora in vita;
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto;
- sono concluse eventuali operazioni precedentemente disposte dal contraente o da Genertellife.

#### Riscatto totale

Estingue il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data della richiesta.

L'importo di riscatto corrisponde al valore del contratto (→ art. 6), con applicazione al valore del capitale in quote assicurate (→ art. 6) di percentuali di riduzione (→ art. 26) fino a 5 anni dalla data di decorrenza del contratto, calcolato nel giorno di riferimento previsto per il riscatto (→ art. 8) al netto di:

- commissione di gestione sugli OICR,
- costo delle assicurazioni complementari, determinati (→ art. 26) fino al giorno di riferimento previsto per il riscatto.

#### Riscatto parziale

Il riscatto parziale va richiesto indicando l'importo da riscattare.

Tale operazione è eseguita, così come il riscatto totale, nel giorno di riferimento con applicazione al valore del capitale in quote assicurate delle medesime percentuali di riduzione e al netto della commissione di gestione e del costo delle assicurazioni complementari.

L'importo da riscattare è disinvestito dai singoli OICR collegati al contratto in proporzione al peso di ciascuna componente sul valore del contratto alla data di predisposizione dell'ordine di disinvestimento. Il numero di quote assicurate disinvestite per ogni OICR è determinato dividendo l'importo sopra definito per il valore unitario della quota rilevato nel giorno di riferimento per il riscatto (→ art. 8).

L'investimento finale in OICR è calcolato sulla base dell'ultimo valore unitario della quota disponibile al momento della richiesta di riscatto parziale.

Genertellife non dà seguito alla richiesta di riscatto parziale se a seguito dell'attività di salvaguardia (→ art. 9) o di monitoraggio (→ art. 11) uno o più OICR interessati dall'operazione non sono più collegati al contratto.

Dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue.

### Riscatto automatico del contratto

Se il valore di riscatto totale del contratto è inferiore o uguale all'imposta di bollo, Genertellife può risolvere unilateralmente il contratto, trattenendo l'importo da versare come imposta di bollo.

## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

### Art. 26 - Costi

#### Costi applicati ai premi

Ad ogni premio versato (unico iniziale, unico aggiuntivo) è applicato un costo, espresso in valore percentuale, calcolato in funzione della "classe" di versamenti futuri (importo totale dei premi futuri previsti) indicata al momento della sottoscrizione e del cumulo dei premi comprensivo del nuovo versamento, secondo questa tabella:

Cumulo dei premi versati (importi in migliaia di Euro)	Versamenti futuri previsti			
	Fino a 1.000 esclusi <b>Classe 1</b>	Da 1.000 a 2.000 esclusi <b>Classe 2</b>	Da 2.000 a 3.500 esclusi <b>Classe 3</b>	Da 3.500 <b>Classe 4</b>
Fino a 100 esclusi	2,00%	1,25%	0,50%	0,00%
Da 100 a 250 esclusi	1,00%	0,70%	0,40%	0,00%
Da 250 a 500 esclusi	0,80%	0,50%	0,25%	0,00%
Da 500 in poi	0,60%	0,30%	0,10%	0,00%

Se l'età dell'assicurato è almeno pari a 85 anni e 6 mesi, il costo applicato è sempre pari allo 0,00%.



#### Esempio

Premio unico iniziale: Euro 150.000

Costi (Classe 1): 1,00%

Premio investito: Euro 148.500

#### Costi per switch

Switch	
prime 6 operazioni per ogni anno di contratto	gratuite
ogni successiva operazione per ogni anno di contratto	€ 50

**Esempio**

Data decorrenza contratto: 29/03/2019;  
 Switch n°1: 18/04/2020 → costo Euro 0,00;  
 Switch n°2: 09/05/2020 → costo Euro 0,00;  
 Switch n°3: 18/07/2020 → costo Euro 0,00;  
 Switch n°4: 25/09/2020 → costo Euro 0,00;  
 Switch n°5: 08/11/2020 → costo Euro 0,00;  
 Switch n°6: 19/12/2020 → costo Euro 0,00;  
 Switch n°7: 29/01/2021 → costo Euro 50,00;  
 Switch n°8: 18/02/2021 → costo Euro 50,00;  
 Switch n°1: 01/04/2021 → costo Euro 0,00.

**Commissione di gestione sugli OICR**

La commissione di gestione è così regolata:

- si applica, per l'attività di salvaguardia e monitoraggio (→ artt. 9 e 10) e per i servizi di amministrazione e gestione del contratto, sulla parte di investimento in OICR;
- è calcolata ogni giorno sul controvalore delle quote di ciascun OICR;
- è prelevata nel giorno di riferimento (→ art. 9), ad agosto e dicembre, riducendo il numero di quote attribuite al contratto:
  - l'importo prelevato ad agosto si riferisce al periodo dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno del prelievo;
  - l'importo prelevato a dicembre si riferisce al periodo dal 1° luglio al 30 novembre dell'anno del prelievo.
- il prelievo è effettuato da ciascun OICR associato al contratto nel giorno di riferimento, in proporzione al peso di ciascun OICR sul valore dell'investimento totale in OICR.

La commissione di gestione è pari al 2,60% su base annua.

**Costo per la maggiorazione dell'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari**

Tale costo:

- per la parte di investimento relativo alla gestione separata, è pari allo 0,10% annuo trattenuto dal rendimento della gestione stessa;
- per la parte di investimento in OICR, è pari allo 0,15 % ed è calcolato e prelevato con le medesime modalità previste per la commissione di gestione.

**Costo sul rendimento della gestione separata**

<b>Valore trattenuto</b>	1,50%
<b>Costo per la maggiorazione dell'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari</b>	0,10%

Se il rendimento della gestione separata supera il 4%, il valore trattenuto è aumentato dello 0,01% in valore assoluto per ogni decimo di punto di rendimento lordo della gestione separata superiore al 4,00%.

**Esempio 1**

Rendimento 5%

Valore trattenuto: 1,50%

Costo per la maggiorazione dell'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari: 0,10%

Ulteriore valore trattenuto: 0,10%

Misura annua di rivalutazione:  $5\% - (1,50\% + 0,10\% + 0,10\%) = 3,30\%$ **Esempio 2**

Rendimento 6%

Valore trattenuto: 1,50%

Costo per la maggiorazione dell'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari: 0,10%

Ulteriore valore trattenuto: 0,20%

Misura annua di rivalutazione:  $6\% - (1,50\% + 0,10\% + 0,20\%) = 4,20\%$ **Esempio 3**

Rendimento 4,50%

Valore trattenuto: 1,50%

Costo per la maggiorazione dell'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari: 0,10%

Ulteriore valore trattenuto: 0,05%

Misura annua di rivalutazione:  $4,50\% - (1,50\% + 0,10\% + 0,05\%) = 2,85\%$ **Costi per il riscatto**

Se il riscatto è chiesto prima che siano trascorse 5 annualità assicurative (→ Definizioni), al valore del capitale in quote assicurate (→ art. 6) si applica una percentuale di riduzione, definita in funzione del tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto, così determinata:

Tempo trascorso dalla data di decorrenza	Percentuale di riduzione
meno di 2 anni	4,50%
da 2 a meno di 3 anni	3,50%
da 3 a meno di 4 anni	2,50%
da 4 a meno di 5 anni	1,50%
almeno 5 anni	0,00%

**ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO****Art. 27 - Beneficiario**

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Genertellife, Via Marocchese, 14, 31021 Mogliano Veneto -TV, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Genertellife, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Genertellife di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

## **Diritto proprio del beneficiario**

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione<sup>1</sup>. Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

## **Art. 28 - Conversione del capitale assicurato in rendita**

Genertellife si riserva di offrire al contraente che la prestazione in caso di decesso oppure il riscatto siano pagati in forma di rendita sulla vita dell'assicurato anziché di capitale.

## **Art. 29 - Cessione, pegno e vincolo**

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni, presentando autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

Questi atti sono efficaci nei confronti di Genertellife solo se annotati su appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

## **Art. 30 - Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Nei limiti di legge<sup>2</sup> le somme dovute da Genertellife al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

## **Art. 31 - Rinvio a norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **Art. 32 - Foro competente**

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>3</sup>. Le istanze di mediazione nei confronti di Genertellife devono essere inoltrate per iscritto a:

Genertellife S.p.A. - Unità Affari Legali,  
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).


1 Art. 1920 del Codice civile.

2 Art. 1923 del Codice civile.

3 Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

### **Art. 33 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

Genertellife non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o pagare la prestazione espone Genertellife S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.



## Regolamento della Gestione Separata Ri.Attiva BG

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Ri.Attiva BG (la Gestione Separata). La Gestione Separata è riservata alla clientela intermediata da Banca Generali S.p.A.
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione Separata e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento. Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

### Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

### Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

### Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS 26 ottobre 2016, n. 30 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti



dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.



### Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 e s.m.i. (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo)

Gentile cliente, le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Società di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni.

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

#### OBBLIGHI DEL CLIENTE

##### Art. 22 del D. Lgs. 231/2007

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle

relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

- 5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
- 5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

## **PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE**

### **Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/2007**

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
  - 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona

politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;

- 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

#### **Art. 24 comma 5, lettera c) e comma 6 del D.lgs. 231/2007**

5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:  
(...)  
c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2.
6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

#### **TITOLARE EFFETTIVO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLO STESSO**

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.231/07. All'atto dell'identificazione il cliente deve dichiarare se il rapporto continuativo è instaurato per conto di un altro soggetto e deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i requisiti d'importo normativamente previsti, si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto continuativo o dell'eventuale titolare effettivo del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. Per ogni singola operazione posta in essere in relazione ad un rapporto continuativo il cliente è tenuto a dichiarare se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo o dell'effettuazione dell'operazione. In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; in tali casi, gli adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo.

#### **Art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/2007**

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

#### **Art. 20 del D.Lgs. 231/2007**

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
  - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
  - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
  - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
    - a) i fondatori, ove in vita;
    - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
    - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
  5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
  6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

## **OBBLIGO DI ASTENSIONE**

### **Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/2007**

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) (ovvero di identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo o eseguire operazioni e pongono fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

## **SANZIONI PENALI**

### **Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007**

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

## **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016**

### **Utilizzo dei dati a fini contrattuali**

La informiamo che i suoi dati personali<sup>(1)</sup>, da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertellife S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza<sup>(2)</sup>;
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di anticiclaggio)<sup>(2)</sup>;
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati<sup>(2)</sup>;
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative<sup>(2)</sup>;
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

### **Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale**

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalla Compagnia;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

### **Diritti dell'interessato**

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertellife S.p.A., Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto; e-mail: [privacy@genertellife.it](mailto:privacy@genertellife.it) oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a [RPD.it@generali.com](mailto:RPD.it@generali.com) e/o via posta ordinaria all'indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14, 31021.

## Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

## Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE<sup>(3)</sup>.

## Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa<sup>(4)</sup> alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

## Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa.

Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia [www.bgvita.it](http://www.bgvita.it).

Il sito **[www.bgvita.it](http://www.bgvita.it)** riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie tecnici, tra i quali quelli che tracciano le visite al sito dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc).

### NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di

bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

BG VITA è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)



Capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 - Codice fiscale e Registro imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 01333550323 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (TV) p.t. - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - [bgvita@pec.bgvita.it](mailto:bgvita@pec.bgvita.it) - [bgvita@bgvita.it](mailto:bgvita@bgvita.it) - [www.bgvita.it](http://www.bgvita.it)